PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 2

Al pagamento delle annualita' dei mutui ipotecari che saranno accordati in base al precedente articolo, lo Stato contribuisce in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale scopo viene inscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, per la durata di 35 anni, la somma annua di L. 11,000, incominciando dall'esercizio 1905-906.

Le eventuali economie su tale somma rimangono vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti dagli Istituti sovventori per il capitale e per gli accessori.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it